SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

(29ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 375, 378, 381, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395
BARBARESCHI 376, 388, 390
BOLOGNESI 376
DE BOSIO 377, 379, 382, 389, 392
FIORE 379, 385, 386, 388
GRAVA, *relatore* 377, 378, 379, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393
MARINA . . . 376, 377, 378, 381, 383, 386, 387, 388, 389, 391, 392
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 377, 381, 382, 386, 389, 391, 394
SPALLICCI 376
VARALDO 391, 395
ZANE 377, 382, 388, 392

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Barbareschi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Pezzini, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Cesare e Bitossi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferrari e Pastore Raffaele.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione, nell'ultima sua seduta, ha approvato l'articolo 14. Procediamo ora nell'esame degli articoli successivi.

Art. 15.

La durata delle ferie di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai 16 anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i 16 anni di età.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Marina e Zane, col quale si chiede la soppressione dell'intero articolo.

Questo regio decreto-legge all'articolo 2 dice: « Tutti i corsi sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale ». Giova osservare però che nel 1938 non esisteva il Ministero del lavoro, autonomo e indipendente; che in quel tempo la libertà, non dico di discussione, ma di opinione era privilegio di pochi; che il movimento operaio non aveva l'importanza di oggi e che la tecnica non era così progredita; che altre e ben diverse erano le condizioni e le esigenze da quelle di oggi; che, inoltre, l'istruzione professionale dei contadini era affidata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ai capi degli Ispettorati stessi (legge 16 giugno 1932, n. 826 e regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149).

Ben lungi da me il pensiero di voler sollevare qui « una querela » fra Dicasteri in ordine a una funzione amministrativa come è stato detto e scritto, oppure una questione di competenza circa la disciplina dell'apprendistato in relazione alla educazione e istruzione professionale. Ci corre però l'obbligo di porre in evidenza l'urgenza e la necessità di prendere subito quei provvedimenti che sono ritenuti utili per alleviare la disoccupazione e per avviare al lavoro la mano d'opera giovanile. Non ignoriamo che le scuole professionali, che tante volte abbiamo invocato, dovrebbero costituire il centro formativo dell'istruzione teorica e pratica degli apprendisti.

Bisogna tuttavia riconoscere che le scuole professionali e l'istruzione professionale di Stato non hanno finora dato grandi risultati, per molte ragioni che non è qui il caso di esaminare. Ora il voler proprio in questo momento critico affidare l'istruzione professionale alla scuola secondo lo *slogan* « o tutto nella scuola o la teoria nella scuola e la pratica nell'azienda » significa vivere fuori della realtà contingente. Infatti quante sono oggi in Italia le scuole così ben attrezzate da impartire la necessaria istruzione tecnico-teorico-pratica professionale a tutti i giovani apprendisti che vogliono e devono conseguire la qualificazione e la specializzazione in un qualunque mestiere? E poi quanti sarebbero quei giovani che scelgono la frequenza di queste scuole per tre-quattro anni senza retribuzione, ammesso che l'insegnamento che viene loro impartito sia gratuito? Non devesi poi dimenticare, come l'esperienza ci insegna, che usciti da tali scuole, come oggi sono ordinate e disciplinate nel nostro Paese e con l'indirizzo e coi metodi finora seguìti dai pur benemeriti docenti, potranno avere un ottimo corredo di cognizioni tecnico-teoriche, ma dovranno iniziare nelle officine il loro tirocinio pratico andando a scuola da garzone. Perchè, ripeto, l'operaio specializzato si fa soprattutto nell'officina, nella bottega, nello stabilimento.

Anche l'ufficio internazionale del lavoro di Ginevra afferma che « l'apprendistato è una particolare forma di insegnamento professionale... che viene impartito per la maggior parte nello stesso laboratorio o sul posto di lavoro... ».

Sappiamo che vi sono dei tecnici valorosi e competenti che si sforzano in tutti i modi di dare un indirizzo eminentemente pratico a queste scuole professionali, come per esempio, e per citarne uno solo, il direttore generale dell'istruzione tecnica, professor ingegner Pantaleo. Non posso che augurare che la sua fatica sia coronata da successo, ma occorre rivedere e riformare molte cose nelle nostre scuole a cominciare dalle elementari: c'è tutto, o quasi, da specializzare in tutti i settori, nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio. E poichè la spesa occorrente allo scopo sarebbe ingente, si incominci a istituire e a organizzare sul serio una qualche scuola professionale, da servire come « pilota » nei centri più adatti e, in base ai concreti risultati che daranno, altre se ne potranno creare, fino a raggiungere lo scopo che ci proponiamo. Ma il voler oggi, nelle nostre attuali condizioni, con la disoccupazione che tanto ci preoccupa, affidare l'apprendistato, l'istruzione professionale, solo alla scuola significa vivere e operare fuori della realtà.

Ecco la ragione che mi ha indotto a definire « l'apprendistato uno speciale rapporto di lavoro ». Mi auguro tuttavia che l'esperimento che tentiamo con questo disegno di legge per qualificare la nostra mano d'opera giovanile, in attesa di tempi migliori, trovi la cordiale collaborazione dei Ministri particolarmente interessati, senza gelosie e senza « querele ». Il prendere tempo, per maturare in modo più

adeguato il problema, vuol dire condannare all'ozio i nostri giovani; indicare loro le vie del vizio, irritarli, scoraggiarli e far loro perdere la gioia di vivere.

Questo ho voluto chiarire per dissipare qualsiasi equivoco.

Non ho alcuna difficoltà ad accettare tutti gli emendamenti che sono stati proposti, pur non nascondendovi quelle preoccupazioni che riguardano la scuola e l'addestramento complementare.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Debbo far presente al senatore Fiore che mi pare che la disposizione che lui auspica finisca per essere dannosa per i lavoratori, vale a dire la disposizione relativa all'addestramento pratico. Ma le aziende che hanno più di 500 dipendenti... (*Interruzione del senatore Fiore*). Perchè non volete consentire a questo? Danneggerebbe i lavoratori questa disposizione, così pure come l'obbligatorietà dei luoghi separati, se è collegata con un imponibile di mano d'opera, porterebbe ad altre complicazioni.

Ragione per cui debbo dichiarare che l'articolo proposto dall'onorevole relatore mi sembra più efficace e meritevole di essere accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore De Bosio, per cui dopo il primo comma dell'articolo 18 vengono aggiunte le parole: « L'obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'altro emendamento del senatore De Bosio, per cui dopo il secondo comma dell'articolo viene aggiunto il seguente: « Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è infine l'emendamento del senatore Marina, che propone di sostituire, nell'ultima riga del quarto comma dell'articolo, le parole « tendenti all' » con le parole « che si propongono l' ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 19.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

MARINA. Io non ho presentato emendamenti a questo articolo perchè non vorrei passare per colui che tende sempre a sopprimere. Desidererei peraltro un chiarimento, perchè a mio giudizio, dal punto di vista teorico, l'inquadramento effettivo dell'apprendistato si potrebbe fare con scuole apposite, e vedrei la possibilità di completarlo, verso la fine del corso, con la campionatura o l'esame. Ma esaminiamo come si svolge nella vita pratica questo addestramento. L'addestramento in definitiva è una maggiore attenzione che il datore di lavoro avrà per questi figlioli nel farli lavorare nella propria officina. Nella vita pratica l'operaio acquisisce la capacità lavorativa, il perfezionamento professionale senza passare gli esami. In pratica, normalmente, passa da una categoria all'altra secondo le sue capacità che man mano nel lavoro dimostra. Questa è la vita pratica!

Comunque, la formulazione di questo articolo è molto imprecisa: come, dove, quando, e chi farà sostenere queste prove? Questo è il punto su cui desidererei i chiarimenti, mentre

trovo abbastanza giusto il dire che a 18 anni uno può chiedere di passare di categoria, di dare la dimostrazione che ha acquisito una capacità professionale, in modo che conseguentemente non rimanga nella categoria dell'apprendistato.

Ma dove dovrà dare questo esame? Forse nel luogo di lavoro? A mio avviso, se vogliamo sistemare questo articolo, toglierei il primo comma, perchè finito il periodo di apprendistato l'apprendista si spande nelle officine con la capacità acquisita, senza bisogno di un vero e proprio esame.

Nella seconda parte dell'articolo aggiungerei quel che è necessario per precisare quanto ho detto prima, perchè a 18 anni si può chiedere di essere messi alla prova per dimostrare che si è acquisita la necessaria abilità per fare l'operaio qualificato.

In questa maniera mi parrebbe che noi faremmo un articolo più aderente a quelle che sono le esigenze di chi deve lavorare.

Per questo mi sono astenuto dal presentare subito una richiesta di soppressione della prima parte dell'articolo, perchè vorrei sentire, attraverso la discussione che si svolgerà su questo articolo, se la mia idea è condivisa dagli altri colleghi della Commissione.

DE BOSIO. La preoccupazione del collega Marina me la spiego facilmente: è una preoccupazione di carattere pratico. Il senatore Marina, da buon industriale, dubita che quando questi ragazzi avranno terminato il periodo di addestramento, non trovino l'organizzazione idonea per fare le prove, per ottenere il riconoscimento del titolo di idoneità?

Qui entriamo, senatore Marina, nel campo regolamentare! La legge deve stabilire dei princìpi generali, mentre l'esecuzione di questi princìpi non è suo compito, bensì dei regolamenti. Il legislatore scende troppo spesso ai particolari, rendendo le leggi farraginose. Se dovessimo stabilire dove, quando, a mezzo di chi e come si esegue una disposizione, non termineremmo mai il disegno di legge, anche se formulassimo centinaia di articoli.

La sua osservazione può essere giusta, senatore Marina, ma dal punto di vista della tecnica esecutiva legislativa, non per la legge come tale; questa deve stabilire dei princìpi generali da attuarsi in pratica con il regolamento.

Per questo motivo mi sembra che l'articolo della rimanere nella formulazione attuale.

ZANE. Evidentemente il collega Marina non aveva presente, mentre esponeva il suo pensiero, l'articolo 23 nella sua originaria stesura, perchè questo articolo dice testualmente al primo comma: « Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione del precedente ». Ora io non sono del parere di ripristinare l'articolo 23 nella sua stesura originaria, anche perchè lì si parla di apposite Commissioni giudicatrici costituite nei modi determinati dal regolamento.

Mi pare che la preoccupazione del senatore Marina, che è sempre suggerita da un criterio di praticità, si accordi in questo caso con la preoccupazione del senatore Grava, il quale nella compilazione dell'articolo 19 ha cercato di sfrondare l'articolo 23 originario di tutti quegli elementi che avrebbero reso più difficile l'applicazione della legge.

Quindi finisco dicendo che concordo con la stesura proposta dal relatore.

GRAVA, *relatore*. Mi dispiace che il senatore Marina non abbia tenuto conto dell'articolo 23 del testo originario, dove si parlava di Commissioni e di esami. Io ho preferito di stabilire il criterio informatore e perciò non ho parlato di esami, ma di prove, e le prove, senatore Marina, non possono farsi altro che nello stabilimento. Non ho detto esami, non ho detto Commissioni; ciò su cui si deve giudicare, non è su quanto ha appreso teoricamente l'apprendista ma praticamente in relazione ad un dato mestiere.

Ragione per cui, senatore Marina, credo di poterla tranquillizzare con questa dichiarazione, non solo, ma debbo ripetere che per le ragioni che ho esposto prima, eliminando l'articolo 17, le Commissioni, i certificati, gli esami, ecc.; un certificato si può perdere, quando invece la qualifica è scritta nel libretto personale di lavoro siamo molto più sicuri.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me sembra

che dobbiamo tener presente un fatto. Come si passa di categoria nell'àmbito delle aziende? Dopo aver terminato il tirocinio o dopo aver effettuato il capolavoro. In questo articolo 19 sono contemplati e l'uno e l'altro ed è affermato il principio che l'apprendista, arrivato ai 18 anni di età, dopo che siano trascorsi due anni di addestramento pratico, può chiedere questa prova d'arte.

Ma c'è ancora un altro fatto. Noi abbiamo la necessità di una possibilità di distinzione di categoria agli effetti dell'Ufficio di collocamento. Uno si presenta all'Ufficio di collocamento e dice: ho fatto l'apprendista per quattro anni, adesso voglio la qualifica di operaio. Lo si sottopone ad una prova d'arte (ci sono dei centri appositi dove può esser fatta) la quale consisterà nel solito capolavoro che si fa nell'azienda.

MARINA. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti forniti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 20.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

(*È approvato*).

Passando ora all'esame della seconda parte del nuovo testo proposto dal relatore, vorrei pregare l'onorevole Grava di fornire alla Commissione qualche utile chiarimento.

GRAVA, *relatore*. Come ho già dichiarato in occasione della mia relazione sul testo precedente da me presentato, era mia intenzione inserire in calce un titolo riguardante esclusivamente l'apprendistato artigiano, in attesa che la materia venisse regolata con apposito disegno di legge. Il Presidente questa mattina ci ha comunicato che tale disegno di legge è già stato presentato ed attende la sua approvazione da parte della 9ª Commissione del Senato. Però, in attesa che il disegno di legge stesso venga esaminato ed approvato, mi è parso utile ed opportuno — vorrei quasi dire necessario — includere in questa legge un titolo sull'apprendistato artigiano, per favorire maggiormente, nei confronti delle altre, le imprese artigiane.

Le modifiche da me apportate e che sono costate molta fatica e molto studio, hanno dato risultati abbastanza concreti e spero che incontreranno l'approvazione della Commissione.

Tutti gli altri articoli modificati, di cui vi è stato presentato il testo questa mattina, non sono altro che migliorativi dal punto di vista della formulazione specifica della legge ed anche dell'interesse degli apprendisti.

L'articolo 21 non fa che aggiungere alla lettera *e*) quello che era già implicitamente detto all'articolo 23, ultimo comma, ma io ho creduto opportuno inserirlo qui piuttosto che lasciarlo isolato in fine all'articolo 23.

Poi ho voluto specificare nell'articolo 22 le forme di assistenza da erogare, perchè non si ingenerasse confusione od equivoco.

A questo proposito dirò che motivo principale di preoccupazione hanno costituito per me le disposizioni riguardanti la disoccupazione, disposizioni che hanno formato oggetto di meditazione, di ricerche e di pareri.

Io ho pensato: un ragazzo di 14 o 15 anni che si avvìa per la prima volta al lavoro, ha diritto a percepire il sussidio di disoccupazione una volta che non presta più la sua opera? Non solo, ma quando questo ragazzo, per ipotesi, non ha voglia di lavorare, per cui dopo soltanto sei mesi abbandona il suo posto, deve lo stesso percepire il sussidio di disoccupazione, e magari spenderlo nelle bettole, nelle osterie, per tornare poi ad impiegarsi una volta scaduto il termine per il sussidio? In tal modo evidentemente si otterrebbe l'effetto contrario a quello che noi ci proponiamo. Del resto, onorevoli amici della sinistra, non so come voi

possiate riuscire a concepire la disoccupazione per l'apprendista. Comunque, almeno per un certo periodo di tempo, vedremo come funzionerà la legge in sede di applicazione, e in un secondo momento si potrà giungere a qualche temperamento o a qualche innovazione.

Lo scopo che mi sono sempre prefisso nello studio e nella elaborazione di questo disegno di legge è stato quello di facilitare in tutti i modi l'assunzione della nostra mano d'opera giovanile disoccupata. Mi sono così studiato di annullare, pur prevedendo per la tubercolosi l'assistenza post-sanatoriale, il contributo che grava sugli imprenditori per la disoccupazione per invogliare costoro ad assumere nuovo personale. Vedremo, ripeto, come funzionerà la legge anche a questo riguardo, salvo ad imporre — ove si rendesse necessario — anche in modo drastico, come ho già dichiarato nella seduta del 2 dicembre, l'assunzione di mano d'opera disoccupata.

Con questi brevi chiarimenti, confido che la Commissione voglia approvare anche questa seconda parte del nuovo testo da me proposto.

PRESIDENTE. Dopo queste precisazioni fatte dall'onorevole relatore in merito allo spirito informatore della sua proposta, procediamo nell'esame degli articoli del disegno di legge:

TITOLO SESTO.

GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZA.

Art. 21 (*ex* 25).

È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264 nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

(*È approvato*).

Art. 22 (*ex* 26).

Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorativa non retribuita, l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle seguenti prestazioni:

1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente:

1) alle prestazioni concernenti la cura;
2) alle erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;
3) alla erogazione dell'indennità postsanatoriale.

FIORE. L'articolo 22, così come è stato formulato dall'onorevole relatore, ed anche in seguito ai chiarimenti che egli ha fornito, non mi convince agli effetti della assicurazione per la disoccupazione, che era prevista, nel testo precedentemente formulato dallo stesso relatore, al quarto comma dell'articolo 26.

Non mi pare eccessivamente convincente l'argomento dell'apprendista che lavora sei mesi soltanto e poi percepisce il sussidio di disoccupazione, poichè io ricordo a me stesso che — se non erro — per avere diritto al sussidio di disoccupazione, in base alle leggi vigenti, bisogna avere una anzianità assicurativa di tre anni. Inoltre, può avvenire che, per circostanze particolari, un certo numero di apprendisti venga licenziato, per cui questa povera gente viene a trovarsi in condizioni di disoccupazione involontaria, nel quale caso io ritengo debba essere concesso il sussidio di disoccupazione.

Comunque, si potrebbe sempre trovare una soluzione intermedia, portando il limite di età, anzichè dai 14 ai 16 anni, dai 16 ai 20.

Vorrei inoltre aggiungere, alle varie voci di assistenza e previdenza di cui all'articolo 22 che stiamo discutendo, anche quella riguardante l'assicurazione contro la vecchiaia.

Lei sa, senatore Grava, che con la legge 4 aprile 1952, n. 218, è stato modificato radicalmente il periodo necessario per avere diritto a pensione di vecchiaia. Voi ricordate che prima il diritto, *grosso modo*, si raggiungeva in un triennio di contribuzione per gli impiegati e in 16 mesi per gli operai, mentre ora debbono trascorrere 15 anni di effettiva contribuzione.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, la lettera *c*) del successivo articolo 23, dice: « per l'assicurazione contro l'invalidità, lire 30, di cui lire 24 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, e lire 6 da valere agli effetti della determinazione della pensione base ».

Ciò mi fa ritenere che quello che lei auspica sia già acquisito.

FIORE. Io parlavo di assicurazione per la vecchiaia mentre il comma da lei richiamato si riferisce all'assicurazione contro l'invalidità, pur facendo riferimento al fondo adeguamento pensioni in quanto con detto fondo le pensioni vengono rivalutate 45 volte.

Ma voi sapete quale è in questo campo la situazione nel nostro Paese. Ci sono delle categorie che, durante la loro vita lavorativa, a stento possono raggiungere i 15 anni di contribuzione effettiva, ciò che significa, a volte, 25 o 30 anni di lavoro, poichè in un anno non si lavora sempre, ma spesso si lavora soltanto per sei mesi e qualche volta anche meno.

Ecco perchè io dicevo di prevedere anche in questa legge per i giovani apprendisti l'assicurazione contro la vecchiaia, senza contare che, in rapporto al loro emolumento, la marca sarà minima e che la pensione non è determinata dal contributo che si versa al Fondo adeguamento pensioni, ma è determinata con le famose aliquote sul valore della marca che si stabilisce per la pensione base, moltiplicato per 45.

Perchè, dunque, non vogliamo dare la possibilità a questi giovani che lavorano di assicurarsi, anche con il loro piccolo contributo, i 15 anni di contribuzione effettiva, cioè la possibilità di avere una pensione?

Propongo pertanto formalmente che nella lettera *c*) dell'articolo 22, all'assicurazione contro l'invalidità sia aggiunta anche l'assicurazione contro la vecchiaia.

GRAVA, *relatore*. Mi dispiace che le mie brevi considerazioni non abbiano persuaso il collega Fiore, anche perchè sono proprio io la

causa di questa discussione, avendo tolto nel nuovo testo l'assicurazione per la disoccupazione, che nel testo precedente era invece prevista. Vi garantisco, però, che mi hanno persuaso ad agire in questo senso alcune difficoltà che mi si sono presentate ed anche certe considerazioni di ordine morale.

La ragione giuridica, comunque, che mi ha spinto ad agire così, è questa: che la disoccupazione presuppone un rapporto stabile di lavoro, mentre noi non dobbiamo dimenticare che il disegno di legge in esame si riferisce a giovani apprendisti i quali, secondo alcune teorie cui ho prima accennato, dovrebbero invece pagare colui che impartisce loro una istruzione.

La ragione pratica, poi, è che un apprendista a 18 anni, dopo tre anni di apprendistato, può chiedere di essere sottoposto ad un esame — il cosiddetto « capolavoro » — e passare operaio qualificato, e da quel momento decorre automaticamente l'assicurazione contro la disoccupazione.

È vero, collega Fiore, che nè l'articolo 22 nè l'articolo 23 parlano di assicurazione contro la vecchiaia, ma io mi sono detto: occorrono, sì, 15 anni di effettiva contribuzione per aver diritto alla pensione, ma qui si tratta di giovanissimi che facilmente potranno raggiungere il traguardo dei 15 anni di contribuzione avendo dinanzi a loro tutta la vita. Il collega Fiore mi obietterà: ma è necessario che siano occupati. Ecco appunto lo scopo del disegno di legge: addestrarli perchè possano trovare una occupazione.

Con queste considerazioni, vorrei pregare il collega Fiore di non insistere sulla sua proposta, ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che ho proposto.

MARINA. A quanto ha detto l'onorevole relatore, vorrei aggiungere che gli apprendisti in pratica sono già riconosciuti come disoccupati, in quanto, in base all'articolo 16, si corrispondono gli assegni familiari che, nel loro complesso, costituiscono già un rilevante onere.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho l'impressione che noi cadiamo in un equivoco quando parliamo di assicurazione contro la vecchiaia, poichè c'è già una legge unica al riguardo. Almeno io ho avuto assicurazione in questo senso dai miei Uffici che ho interpellato.

Comunque, se la Commissione non si dovesse trovare d'accordo su questo punto, io vorrei consultare ancora una volta i miei Uffici per chiarire ulteriormente tanto la disposizione dell'articolo 22, quanto quella dell'articolo 23 riguardante il Fondo adeguamento pensioni, ed anche per avere una idea precisa in merito all'onere eventualmente derivante.

Si potrebbe pertanto sospendere la discussione su questi articoli, per riprenderla alla prossima seduta.

Vorrei dichiarare invece qualcosa in merito alla disoccupazione. La Camera dei deputati non aveva votato l'assicurazione contro la disoccupazione, mentre con questa legge noi intendiamo determinare una situazione tale per cui vi sia un notevole assorbimento di apprendisti, sollevando anche determinati oneri sociali. Questo si accentua con la proposta fatta dall'onorevole relatore e con la introduzione di quelle norme particolari per l'apprendistato artigiano, perchè, se esoneriamo tutti gli artigiani con questa proposta e facciamo ricadere tutti gli oneri sul Fondo che è stato istituito, senza dubbio avremo l'assorbimento di centinaia di migliaia di apprendisti, considerando che gli artigiani sono 300 o 400 mila, recando così un notevole contributo all'assorbimento di questi giovani disoccupati. Questo vantaggio potrebbe compensare in modo molto efficiente la mancata assicurazione contro la disoccupazione, tanto più che dobbiamo tener presente un fatto: se noi stabiliamo determinate prestazioni, ad esempio, per gli apprendisti del settore industriale, non possiamo poi diminuirle per quelli del settore artigiano, perchè ciò crea una sperequazione.

Con queste considerazioni vorrei pregare la Commissione di non insistere sull'assicurazione contro la disoccupazione.

FIORE. Per quanto riguarda la disoccupazione, posso venire incontro alla preghiera dell'onorevole Sottosegretario in questo senso: che nel momento stesso in cui cessa il diritto agli

assegni familiari, cui giustamente faceva riferimento il collega Marina, intervenga l'assicurazione contro la disoccupazione.

GRAVA, *relatore*. Ma durante tutto il periodo di apprendistato, i genitori percepiscono gli assegni familiari. In un secondo momento, dopo che l'apprendista sarà divenuto operaio qualificato, allora comincerà a decorrere l'assicurazione contro la disoccupazione.

PRESIDENTE. Dal momento che la contestazione riguarda soltanto la lettera *c*) dell'articolo 22, e dal momento che una ampia discussione è stata fatta su questo articolo, noi potremmo procedere alla votazione della prima e della seconda parte dell'articolo 22, lasciando in sospeso la votazione sulla lettera *c*) e la votazione dell'articolo nel suo complesso.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la prima parte dell'articolo 22 fino alla lettera *b*) inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la seconda parte dello stesso articolo, dalla lettera *d*) fino alla fine. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Art. 23.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 150 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 110 ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ne ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità, lire 30, di cui lire 24 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 6 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera *b*) del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Questo articolo è strettamente connesso con l'articolo 22. Fino a che non sappiamo quale sarà l'estensione dell'assicurazione che noi attribuiamo agli apprendisti, non possiamo votare logicamente questo articolo. Tuttavia si potrebbe fin da ora discutere quelli che sono i criteri informatori di questa disciplina dei contributi.

MARINA. Vorrei far presente, a mio sommesso avviso, che sembra sia un errore il non assicurare tutti contro gli infortuni sul lavoro, perchè anche coloro che non sono addetti a lavorazioni che possano agevolmente cagionare danno, possono avere un infortunio di qualunque natura proprio sul lavoro. Un ra-

gazzo, ad esempio, che scivola e si rompe un braccio: come farà allora il suo datore di lavoro? Ecco il punto interrogativo che io pongo. Si tratta in sostanza di poche lire! Non creiamo, insomma, per poche lire alla settimana, dei casi che possono essere veramente dolorosi!

PRESIDENTE. Se lei mi consente, senatore Marina, vorrei che tenesse presente la questione dell'apprendistato artigiano: lì anche le 40 lire alla settimana diventano una cifra impotente.

MARINA. Signor Presidente, conosco bene gli artigiani: stia tranquillo che degli artigiani italiani ce ne sono di poveri certamente, ma per la gran parte stanno bene e 40 lire alla settimana per essi non costituiscono un onere eccessivo.

PRESIDENTE. Volevo dire che siccome per gli apprendisti artigiani abbiamo addossato l'onere allo Stato, anche una modesta cifra può rappresentare nel complesso un onere notevolissimo.

MARINA. È proprio il povero datore di lavoro quello di cui ci dovremmo preoccupare, e non solo lo Stato! Comunque questo era un punto interrogativo che ho voluto porre all'attenzione degli onorevoli colleghi.

BARBARESCHI. Non ho ben inteso quello che ha detto il senatore Marina e non vorrei ripetere le stesse cose. Quello che mi preoccupa è il fatto della determinazione del minimo salariale in 300 lire proprio per la eventuale liquidazione della indennità per un infortunio che producesse infermità permanente.

È stabilito nella legge sugli infortuni quali sono i minimi e non vorrei che con questa legge noi li modificassimo.

Un altro dubbio che ho è questo ed è in riferimento alla delega al Ministro del lavoro per determinare gli eventuali aumenti delle marche assicurative e del trattamento. Noi approviamo questa legge in sede deliberante in questa Commissione: la delega è compatibile con la forma adottata per le nostre decisioni? Rimetto a voi il quesito.

ZANE. Debbo rilevare che in complesso questo articolo 23 è rimaneggiato soprattutto in vista delle ripercussioni rilevabili poi in sede di esame dell'articolo 32, dove si accolla alla gestione del Fondo di addestramento professionale l'onere per gli apprendisti che dipendono dagli artigiani. Ora quest'onere, che complessivamente era di 200 lire nella precedente formulazione del senatore Grava, viene ridotto a lire 150. Questo soprattutto perchè non gravano più le 31 lire che sarebbero accollate alla gestione del Fondo contro la disoccupazione.

Credo che non si possa che aderire a questa innovazione, che è una innovazione radicale perchè alleggerisce questi oneri contributivi e incoraggia praticamente la occupazione.

Qual'è il motivo che ha spinto il relatore a proporre una innovazione radicale di questo genere? Per l'appunto quello di incoraggiare l'occupazione giovanile, togliendo tutti gli incagli all'assunzione degli apprendisti.

Ora soprattutto in vista delle innovazioni radicali che verranno apportate ancora all'articolo 32, io non posso che aderire a questo concetto informatore, che indubbiamente avrà una benefica ripercussione in ordine alla assunzione degli apprendisti.

FIORE. Io mi associo a quanto il collega Marina ha esposto, perchè mi pare che per la differenza di 40 lire noi non possiamo mettere il datore di lavoro in gravi difficoltà, perchè in caso di infortunio di un apprendista in che condizioni si trova il datore di lavoro? Chi è che paga? Perchè non dobbiamo dare una certa tranquillità e al lavoratore e al datore di lavoro? E poi consideriamo che si tratta di una cifra irrisoria. Non possiamo licenziare il disegno di legge sull'apprendistato senza aver aggiunto proprio quella che è l'assicurazione più importante, perchè è relativa a degli eventi e a delle responsabilità non indifferenti.

GRAVA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il problema sollevato dal senatore Marina in verità me lo sono posto anche io. Ma allora bisogna modificare tutte le disposizioni di legge, perchè non tutti i lavoratori, neanche gli operai addetti ad attività specializzate, sono soggetti

alla assicurazione contro gli infortuni. Perchè se tutti fossero assicurati contro gli infortuni, anche gli apprendisti sarebbero assicurati automaticamente contro gli infortuni. Ma per far questo bisognerebbe modificare la legge fondamentale!

E vengo alla giusta obiezione dell'amico senatore Barbareschi, il quale forse non aveva presente l'articolo 41, lettera *b*) della legge fondamentale in data 17 agosto 1935, n. 1765, a favore degli apprendisti. Il titolo della legge è questo: « Disposizioni per la assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ». L'articolo suddetto recita testualmente: « Se infortunato è un apprendista con o senza salario, esso ha diritto alle cure secondo il disposto, ecc. ecc.; *b*) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate al salario più basso ricevuto dalla persona assicurata non apprendista occupata nella medesima lavorazione in cui gli apprendisti stessi sono adibiti ».

Ragione per cui io vorrei che fosse tranquillizzato il senatore Marina su questo problema e credo che possa essere soddisfatto anche il senatore Barbareschi della mia risposta.

MARINA. Allora io sarei d'avviso di apportare qualche lieve modifica alla dizione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'osservazione fatta dal senatore Marina può essere giusta, ma riguarderebbe piuttosto la modifica della legge fondamentale sulle assicurazioni contro gli infortuni.

PRESIDENTE. Rimandiamo alla prossima seduta la votazione di questo articolo, perchè è subordinato alla votazione della lettera *c*) dell'articolo 22.

Dovremmo pertanto ora passare ad esaminare il titolo VII, relativo alle sanzioni penali, ma, poichè i due articoli che compongono questo titolo si riferiscono anche all'articolo 7, relativo all'imponibile di mano d'opera, articolo di cui abbiamo sospeso la discussione, sarebbe opportuno sospendere la discussione anche di questo titolo.

DE BOSIO. Anche se non discutiamo oggi questo articolo, desidererei fare subito una obiezione di carattere generale. Mi sembra che, nella formulazione dell'articolo, non si sia tenuto conto delle disposizioni del Codice.

GRAVA, *relatore*. Rispondo subito al collega De Bosio: se ho copiato male dal Codice penale sono disposto a modificare la formulazione dell'articolo. Faccio notare che le sanzioni riguardano ogni singola inosservanza; faccio notare ancora che non ho voluto spaventare, in sede di prima applicazione della legge, i datori di lavoro e indurli a non assumere operai per la paura di sanzioni troppo gravi. Vedremo se i datori di lavoro osserveranno la legge o se non la osserveranno: come ho detto e ripeto, dovremmo, in quest'ultimo caso, prendere altre misure più energiche e, vorrei dire, draconiane.

PRESIDENTE. Segue ora il titolo VIII, relativo all'apprendistato artigiano, che viene regolato dagli articoli 26, 27, 28 e 29.

GRAVA, *relatore*. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi in particolar modo sull'articolo 29.

Per la prima volta nella nostra legislazione è stata affrontata la definizione di che cosa s'intenda per impresa artigiana. Il concetto di impresa artigiana, ora contenuto nell'articolo 29, verrà forse riprodotto o comunque meglio specificato nel disegno di legge che si trova attualmente dinanzi alla 9ª Commissione del Senato e che disciplina l'artigianato. La definizione infatti di che cosa si deve intendere per impresa artigiana, non solo agli effetti della presente legge, ma agli effetti generali, pel credito, ad esempio, è cosa indispensabile. Per non andare però a raccoglierne il seminato altrui, io ho voluto in questo articolo definire l'impresa artigiana, ma solo agli effetti della presente legge.

Non so se la 9ª Commissione, cui spetta il compito di regolamentare giuridicamente l'artigianato darà un'altra definizione più ampia, definizione che è assolutamente necessaria sia agli effetti del credito, che della assunzione di apprendisti che a tutti gli altri effetti.

È una cosa molto importante se pensiamo alla condizione in cui spesso vengono a trovarsi gli artigiani. Vi voglio fare un esempio:

nella città di Napoli vi era un artigiano fotografo che non veniva e non viene considerato artigiano solo perchè adopera energia elettrica industriale invece di quella normale, per svolgere la sua attività fotografica. Ci sono inoltre degli artigiani che non vengono considerati tali solo perchè vendono le loro mercanzie in piazza invece che nella bottega. Tutto questo vi spiega la necessità di questo articolo 29.

Abbiamo già visto poi quali sono state le facilitazioni concesse agli artigiani relativamente agli apprendisti che devono assumere.

Ed era giusto, perchè io amo chiamare l'apprendistato artigiano un « apprendistato specifico ». Queste facilitazioni sono state molto larghe e tali da soddisfare gli interessati. Forse, il senatore Marina mi dirà che sono state un po' troppo generose. Ad ogni modo, speriamo che tutto questo serva a risollevare dalla morta gora, in cui oggi si adagia, il nostro artigianato. Certo è che le preoccupazioni che mi ha dato questo problema sono state gravi: si trattava di ottenere i fondi, perchè alla bottega artigiana, al mastro di bottega non venisse accollato alcun onere previdenziale pur estendendo agli apprendisti artigiani le provvidenze previste per gli apprendisti di tutti gli altri settori. Bisognava far saltar fuori questi denari da qualche parte, e non era una piccola somma, perchè, dai miei calcoli, si arrivava ai tre miliardi, mentre, secondo qualche calcolo ottimista, si arrivava a circa due miliardi e mezzo. Questa somma andava a detrimento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, perchè non abbiamo voluto, o meglio potuto, toccare il Ministero del tesoro per la semplice ragione che, se lo avessimo fatto, non se ne sarebbe più parlato di addestramento normale e di addestramento specifico dell'artigianato.

Vi prego di tener presente che soltanto avant'ieri si è potuto ottenere quel che voi vedete ora formulato in questi articoli e dopo convegni e trattative non facili. Ecco la ragione per cui non ho avuto tempo neanche di provvedere ad un coordinamento degli articoli presentati, ciò che faremo ora nell'esaminarli.

PRESIDENTE. Procediamo nell'esame degli articoli.

TITOLO VIII

APPRENDISTATO ARTIGIANO.

Art. 26.

Si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32 e 33.

BARBARESCHI. Con questo articolo noi provvediamo agli apprendisti artigiani. A tale riguardo, vorrei ricordarvi come ci siano nel nostro Paese delle scuole per apprendisti, istituite anche da Consorzi industriali o da altri enti. Con questo disegno di legge noi provvediamo, attraverso il Comitato centrale, a delle sovvenzioni: però quelle scuole apprendisti, a mio parere, dovrebbero essere tenute al pagamento dei contributi per l'assicurazione e per le altre provvidenze. Ora, non potremmo noi comprendere, insieme al trattamento che facciamo per gli artigiani, anche le scuole apprendisti che non hanno una produzione? Io vorrei porvi il problema proprio per facilitare la possibilità della costituzione anche di altre scuole.

GRAVA, *relatore*. Vorrei pregare il senatore Barbareschi, se ne ha la possibilità, di dirmi quante sono queste scuole, perchè in questo settore la difficoltà enorme è proprio questa, che noi abbiamo una statistica di queste scuole. Quando poi occorrono i denari, il problema diventa ancora più difficile. Dobbiamo assolutamente sapere quante sono queste scuole! Veda, senatore Barbareschi, se queste scuole comportassero una spesa di un altro mezzo miliardo, oltre i due e mezzo-tre miliardi da noi calcolati, la cosa, lei lo comprende, verrebbe ad essere molto più difficile.

BARBARESCHI. Credo che oggi queste scuole non paghino. Per il fatto che sono considerate scuole, attraverso questo nome, non versano alcun contributo. Questo per me è un errore, ed è un errore perchè si tratta già di giovani che in quelle scuole acquistano la qualifica di operai. Quindi, mi pare che dovreb-

bero essere coperti dal rischio mediante assicurazione, come sono coperti gli apprendisti che prestano la loro opera nelle diverse aziende.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidererei che ci intendessimo sul termine di « scuola ». So che il senatore Barbareschi si riferisce alla scuola « Calcinari » di Genova; secondo me non sono molte queste scuole, perchè richiedono attrezzature molto costose ed un onere non indifferente per gli istruttori. D'altra parte, il rischio questi giovani l'hanno come i giovani che si trovano in una bottega artigiana o in un'azienda.

Ringrazio ad ogni modo il senatore Barbareschi di aver solleato questo problema.

VARALDO. Da chi dipendono queste scuole?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dipendono, in genere, dalle grandi aziende o da un Consorzio di aziende. Anche a Milano, a Torino vi sono cose del genere. A Torino vi è, ad esempio, la « Fiat » che ha una scuola con 500 allievi, che dipendono direttamente dalla Direzione della azienda. Sono delle scuole ideali, e credo che se noi avessimo larghi mezzi finanziari a disposizione, varrebbe la pena di intensificare la istituzione di queste scuole. In esse, infatti, le spese maggiori si hanno per l'attrezzatura e per gli insegnanti.

PRESIDENTE. Poichè, a mio avviso, occorre una disposizione speciale per queste scuole, io sarei del parere di proseguire nell'esame e nell'approvazione degli articoli del titolo VIII, salvo ad inserire eventualmente in seguito una norma che estenda anche a queste scuole il trattamento che facciamo agli apprendisti artigiani.

MARINA. A mio parere dovrebbe essere compresa fra le norme da applicare agli apprendisti e agli imprenditori artigiani anche quella contenuta nell'articolo 30.

GRAVA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, resta inteso che, in sede di coordinamento, il relatore provvederà a controllare se nel presente articolo sono stati citati tutti quelli da applicare.

(*Così rimane stabilito*).

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 26, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 27.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionari debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale della assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

(*È approvato*).

Art. 28.

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'articolo 27 primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge;

b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dall'articolo 24, ultimo comma, della presente legge.

MARINA. Mi sembra che l'ammenda da 10.000 a 30.000 lire prevista dal comma *b*) di questo articolo per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato, sia troppo elevata.

PRESIDENTE. Ma si tratta di una truffa.

MARINA. D'accordo, ma c'è un maggiore incentivo alla truffa quando la pena è troppo elevata.

PRESIDENTE. Qui si tratta di un imprenditore che denuncia come assunto un apprendista che invece non ha alle sue dipendenze, obbligando così lo Stato a pagare ugualmente. È gravissimo questo fatto.

DE BOSIO. È vero che le penalità sono rilevanti, ma d'altronde si mantiene la pena nei limiti dell'ammenda, della semplice contravvenzione non passando alla pena più grave della multa, che comporterebbe la reclusione. È questo un criterio abbastanza favorevole. A mio avviso, però, sarebbe opportuno stabilire che anche l'apprendista venisse punito per la stessa violazione.

ZANE. C'è da chiedersi, purtroppo, se un artigiano possa incorrere in questa ammenda anche in buona fede, non avendo eccessiva dimestichezza con le disposizioni di legge.

GRAVA, *relatore*. Io ho meditato molto sulla formulazione di queste sanzioni, e voi tutti del resto sapete che io non sono portato facilmente a gravare la mano; ma qui si tratta di una vera e propria truffa, perchè, ad esempio, può capitare il caso di un artigiano il quale assume fittiziamente un suo nipote, ad esempio, il quale esercita magari un altro mestiere oppure se ne sta tranquillamente a casa, e percepisce così da parte del Fondo, che con grande fatica noi abbiamo potuto far intervenire, il costo di tutte le assicurazioni. La buona fede non è ammissibile, poichè qui si tratta di intascare delle somme che non spettano.

Al collega avvocato De Bosio, il quale dice che anche l'apprendista dovrebbe essere punito per una simile infrazione, vorrei dire che il più delle volte si tratta di imprenditori artigiani che esercitano la propria attività nell'àmbito del nucleo familiare, per cui quasi sempre accade che il povero ragazzo apprendista di 14 o 15 anni non sa nemmeno di essere stato assunto e comunque non sarebbe in grado di pagare un'ammenda così elevata.

DE BOSIO. Se domani, ad esempio, si dimostrasse che l'apprendista era al corrente del fatto o complice, anche questi sarebbe soggetto alla pena comminata per il reato previsto dal Codice penale, e con una condanna di gran lunga più grave. Per questo motivo riterrei opportuno prevedere in questo articolo la pena anche per gli apprendisti.

GRAVA, *relatore*. Senatore De Bosio, se il pretore, nel corso della sua istruttoria, riesce ad appurare che anche l'apprendista era a conoscenza del fatto, estenderà automaticamente anche a lui l'imputazione.

Per questa considerazione non posso accettare che sia prevista in questo articolo la punibilità dell'apprendista.

DE BOSIO. Desidero chiarire, comunque, che resta impregiudicata ogni e qualsiasi altra responsabilità e azione per i reati comunque commessi col concorso o complicità dell'apprendista.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 29.

Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (sia che la attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio), anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

(*È approvato*).

TITOLO NONO

NORME FINALI.

Art. 30 (*ex* 30).

Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

(*È approvato*).

Art. 31.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta sostitutiva di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'articolo 21.

Rammento alla Commissione che il collega Bitossi aveva avanzato una preoccupazione, concretata anzi in un emendamento in cui domandava che nel secondo comma di questo articolo, alle parole: « sostitutiva di quella contenuta nei precedenti articoli », fossero sostituite le altre: « che sia migliore in ogni sua parte della disciplina prevista dalla presente legge ».

Senonchè furono offerti in quella circostanza al senatore Bitossi dei chiarimenti che lo avevano indotto a non insistere nell'emendamento.

GRAVA, *relatore*. Io nella precedente seduta ho già dato assicurazioni al senatore Bitossi che le preoccupazioni da lui espresse non avevano alcun fondamento. Egli temeva che le disposizioni di questo articolo fossero di danno per alcune categorie di apprendisti che oggi godono di un trattamento migliore di quello previsto dalla presente legge. Ho già detto e ripeto che sarei stato io il primo a chiedere la soppressione o la modificazione di questo articolo se avesse avuto questo scopo, tanto vero che io allora dichiarai che ero disposto ad accettare l'emendamento del collega Bitossi.

Comunque tengo a dichiarare che se il senatore Bitossi intende insistere sul suo emendamento, io non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Io proporrei di sostituire le parole: « più favorevole », a quella « sostitutiva », anzichè adottare la dizione proposta nell'emendamento Bitossi.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento, da apportare al secondo comma dell'articolo 31, dopo le parole: « una disciplina dell'apprendistato ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 31, quale risulta in seguito all'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 32.

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 22 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani, provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in maniera forfetaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani.

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, può inoltre determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo di cui al primo comma del presente articolo a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della presente legge.

Al fine di tranquillizzare la Commissione per quanto riguarda l'onere di cui all'articolo in esame, faccio presente che le disposizioni in esso contenute hanno già formato oggetto di una preventiva intesa dei Ministeri e degli Istituti interessati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel caso che voglia esaminarsi il problema del calcolo dell'onere nel solo settore dell'artigianato, per gli apprendisti in tale settore operanti, possono tenersi presenti le considerazioni che seguono.

Dai dati forniti dalla Confederazione generale dell'artigianato italiano e desunti dal censimento delle ditte ed aziende artigiane effettuato dall'Istituto centrale di statistica, si sono potuti calcolare nel numero di 640.703 le ditte artigiane e nel numero di 1.010.630 i dipendenti dalle ditte stesse, con una media di occupazione dell'ordine dell'1,6 per unità aziendale.

Si riporta qui di seguito, dai dati del censimento, la tabella III - Esercizio secondo il numero degli addetti.

CATEGORIE	Ditta	Addetti	Percentuale ditte
Fino a 2 addetti	560.979	703.397	87,55
da 3 a 5 addetti	72.121	249.601	11,26
da 6 a 10 addetti	6.991	47.386	1.16
da 11 a 50 addetti	600	9.353	0.03
oltre 50 addetti	12	893	—
Totale	640.703	1.010.630	100

È da presumere che nel numero degli « addetti » alle aziende non siano stati denunciati gli apprendisti; tuttavia è convinzione della Confederazione generale dell'artigianato che delle 640.000 ditte almeno la metà, e cioè oltre 300.000, abbiano un apprendista.

In definitiva anche la Confederazione è orientata verso una cifra presunta di apprendisti artigiani di 300.000.

Su tali basi di calcolo e in ordine alla impostazione premessa, può delinearsi l'onere unitario e complessivo che, per la tutela previdenziale ed assistenziale degli apprendisti, verrebbe a ricadere sul settore dell'artigianato.

	Contributo settimanale unitario	Contributo annuo	Contributo annuo per 300.000 unità
Assicurazione infortuni L.	50	2.600	780.000.000
Assicurazione malattie »	50	2.600	780.000.000
Assicurazione invalidità »	30	1.560	468.000.000
Assicurazione tubercolosi »	20	1.040	312.000.000
Totale L.	150	7.800	2.340.000.000

VARALDO. Vorrei far presente l'opportunità, signor Presidente, che in sede di coordinamento sia spostato il collocamento dell'ultima parte dell'articolo 32, che non riguarda in particolare l'apprendistato artigiano, ma in generale tutto il problema dell'artigianato.

PRESIDENTE. Accetto senz'altro il rilievo del senatore Varaldo, e metto ai voti, salvo il successivo coordinamento, l'articolo 32 di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 33 (*ex* 32).

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.